



MILQ752161

125 - C - 26



*Cette publication a bénéficié du soutien du laboratoire ERMES, de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, de l'École Doctorale «Interactions Nationales Européennes et Internationales», de l'Università degli Studi di Torino et de la Société d'Histoire du Droit.*

# ÉTUDES D'HISTOIRE

## DU DROIT PRIVÉ

### EN SOUVENIR DE MARYSE CARLIN

*Préface de*

Maurice QUÉNET

*Contributions réunies par*

Olivier VERNIER

Michel BOTTIN & Marc ORTOLANI

Laboratoire ERMES


Université de Nice-Sophia Antipolis

ÉDITIONS LA MÉMOIRE DU DROIT

2, rue des Fossés Saint Jacques

F - 75005 Paris

2008



## L'UNIVERSITÀ DI TORINO E IL CODICE NAPOLEONE

Alberto LUPANO

Napoleone a Sant'Elena ricordava volentieri il Piemonte.

Diceva di nutrire una « *une affection particulière pour cette province* » e si riteneva sicuro della fedeltà dei piemontesi.

« *Au fait, — diceva l'Imperatore —, « les Piémontais n'aimaient point être un petit État; leur Roi était un vrai seigneur féodal qu'il fallait courtiser ou craindre. Il avait plus d'autorité que moi, qui, Empereur des Français, n'étais qu'un magistrat suprême, faisant marcher les lois, et ne pouvant en dispenser ! »*<sup>1</sup>.

Può darsi che a favorire questa simpatia abbia contribuito anche il fatto che l'imperatore per la riforma scolastica dell'Impero prese spunto proprio dagli ordinamenti sabaudi. Sono cose note, come ha sempre ricordato la storiografia francese a partire da Ambroise Rendu<sup>2</sup> — che collaborò alla riforma scolastica imperiale — come è stato più volte sottolineato da Mario Viora<sup>3</sup> e recentemente da Gian Paolo Romagnani<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> D. Las Cases, *Mémorial de Saint-Hélène*, v, Paris 1824, 3 ed., *dimanche 4 août 1816*, p. 222. Il seguito del *Mémorial*, nell'anno 1816, contiene molte altre interessanti osservazioni di Napoleone sul codice, da applicare senza commenti, sulla necessità di processi rapidi, sugli avvocati, sulla concezione del divorzio secondo l'imperatore. In merito ai Las Cases e alla sua attendibilità cfr. G. Martinaeu, *Las Cases (Emmanuel, comte de)*, in *Dictionnaire Napoléon*, sous la direction de J. Tulard, Paris 1989, p. 1037-1039.

<sup>2</sup> A. Rendu, *Parallèle entre l'université de Turin et l'université de France*, Paris 1816.

<sup>3</sup> M. Viora, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », in seguito abbreviato, B.S.B.S., XLV (1947), p. 42 ss.

<sup>4</sup> G. P. Romagnani, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*. I. *Il tramonto dell'antico regime in Piemonte (1762-1800)*, Torino 1988, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837)*. II. *Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Torino 1990; ID., *L'istruzione universitaria in Piemonte dal 1799 al 1814*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, *Atti del convegno, Torino 15-18 ottobre 1990*, II, Roma 1994, p. 536-569; cfr. anche l'ampio lavoro di M. Roggero, *Il sapere e la virtù. Stato, Università e professioni nel Piemonte tra Settecento ed Ottocento*, Torino 1987, per il periodo napoleonico p. 190 ss.

Proprio Napoleone, nel suo soggiorno torinese dal 18 al 29 aprile 1805<sup>5</sup>, aveva apprezzato l'ordinamento dell'Università di Torino, si era informato sulle Costituzioni universitarie<sup>6</sup>, ammirandone il centralismo e ad esse si era abbondantemente ispirato per la riforma del sistema scolastico francese; Napoleone concepiva il progetto di un sistema nazionale di istituti atti a conferire i titoli accademici ai cittadini leali e si sforzava di costruire un modello valido per tutto il territorio dell'impero<sup>7</sup>.

Napoleone conferisce un primo nuovo assetto all'Università torinese<sup>8</sup> dopo l'incoronazione regia di Milano, attraverso i provvedimenti del 7 giugno 1805<sup>9</sup> con cui assegna all'Ateneo una nuova costituzione e fissa a trentasei i docenti stipendiati ciascuno con tremila franchi annui; il rettore è un magistrato scelto fuori dall'ambito universitario.

<sup>5</sup> Romagnani, *L'istruzione universitaria* cit., p. 551 ss.

<sup>6</sup> Specialmente quelle del 1729 e 1772: cfr. Viora, *Gli ordinamenti della Università di Torino* cit., p. 42-43.

<sup>7</sup> Discorre con ammirazione della riforma scolastica napoleonica anche chi, culturalmente, potrebbe sembrare ostile: cfr. R. Holmes Beck, *Storia sociale dell'educazione*, trad. it. di A.-E. Devizzi, Milano 1967, p. 96.

<sup>8</sup> Con l'abdicazione del re nel 1798 il governo provvisorio del Piemonte, filo francese, si era interessato dell'istruzione nazionale e della riapertura dell'Università; animatore delle iniziative fu anche l'ex docente di istituzioni di diritto canonico, Innocenzo Maurizio Baudisson. Sul suo operato mi permetto di rinviare al mio lavoro *Il canonista torinese Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al giacobinismo*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXVI (1993), p. 390 ss. Sul l'operato della commissione esecutiva — composta dal 1801 da Botta Brayda e Giraud — che dal 1800 al 1804 si occupò degli studi piemontesi, sostituendo l'antico magistrato della riforma, cfr. *Mémoire des membres de la ci-devant Administration économique de l'Athénée de Turin*, Turin an XI [1803] e le osservazioni di F. Ruffini, *L'Università di Torino. Profilo storico*, in « Annuario della R. Università di Torino » (1899-1900), p. 36-37. Sulle tendenze degli Atenei nelle prime fasi del nuovo corso politico influenzato dai francesi risulta esemplare quanto scrive per Genova R. Ferrante, *Università e cultura giuridica a Genova tra Rivoluzione e Impero*, Genova 2002, p. 27 ss. Per Torino le vicende della transizione dal vecchio al nuovo regime scolastico e universitario sono rievocate con cura dall'anonima opera, pubblicata dal ministero della pubblica istruzione, intitolata *Della costituzione dell'Università di Torino dalla sua fondazione all'anno 1848. Memoria storica*, Torino 1852, p. 5-7.

<sup>9</sup> Il decreto composto di sette titoli disciplina le varie scuole e assegna la nomina dei docenti all'imperatore, senza concorso. Il collegio delle province diventa pensionato dell'Università e si fissano le condizioni per accogliervi cento convittori. L'amministrazione generale dell'Università è formata da un rettore, un vice rettore e un procuratore gerente, con stipendi rispettivamente di 5000, 3.500 e 3000 franchi. Il rettore è in diretto contatto col ministro dell'interno. Esiste anche un gran consiglio formato dal rettore e dodici membri, otto scelti tra i dottori collegiati e i professori emeriti, quattro fra i docenti ordinari; l'esecutivo però può esercitare una pesante interferenza, designando a partecipare a questo gran consiglio, con voto deliberativo, il governatore generale, il prefetto, i presidenti di appello e i procuratori generali. Il gran consiglio si riunisce ogni mese per valutare l'andamento dell'Ateneo e redigere una relazione da inviare al ministro dell'interno. Il decreto regola le pensioni di anzianità, le istituzioni accademiche e le spese relative al loro funzionamento. Grazie all'interessamento di Prospero Balbo proseguono i collegi delle Facoltà con le loro tradizionali attribuzioni. Cfr. su tutto *Della costituzione dell'Università di Torino* cit., p. 7-9.

Altro definitivo assetto Torino riceve al momento della creazione dell'unica università imperiale di Parigi, con a capo il gran maestro, assistito dal suo consiglio, da cui dipendono le Accademie<sup>10</sup> (si potrebbe dire sedi universitarie decentrate, 'periferiche'), Torino compresa, oltre a tutte le altre scuole, in particolare i Lycée, collegi dell'Università imperiale<sup>11</sup>. Torino è inserita nel sistema con decreti imperiali del 17 marzo e 17 settembre 1808. Da questa data in poi, a causa del numero di Facoltà e di studenti, viene considerata la seconda sede universitaria dell'impero dopo Parigi<sup>12</sup>.

Vi sono cinque Facoltà: teologia, medicina e chirurgia, diritto, scienze fisiche e matematiche, belle lettere, più la scuola speciale di veterinaria. Primo rettore, dopo l'ultima riforma, è nominato Prospero Balbo (1807)<sup>13</sup>.

I regolamenti imperiali imponevano ai professori tre lezioni la settimana, di un'ora e mezza ciascuna.

Il controllo sul corpo docente è molto forte<sup>14</sup>. A fine anno ogni professore riceve un modulo sul quale deve annotare il titolo del corso, le ore di lezione e il programma. Deve inoltre segnalare le opere stampate, le ricerche in corso, i riconoscimenti accademici ottenuti. Tutto viene spedito a Parigi dove il gran maestro valuta e divulga l'attività scientifica e didattica di ciascun insegnante<sup>15</sup>.

La scuola napoleonica si proponeva di sprovvincializzare le nuove generazioni, fin dalle classi inferiori, e si collegava alle esigenze del servizio statale, in particolare nell'esercito e nella pubblica amministrazione. È evidente che le esigenze di un apparato burocratico altamente accentrato secondo l'inflessibile volontà imperiale imponevano una preparazione omogenea di tutta la classe dirigente dell'Impero.

<sup>10</sup> Cfr. J. Tulard, *Académies*, in *Dictionnaire Napoléon*, p. 130-132 e R. Boudard, *Université napoléonienne*, *ibidem*, p. 1687-1694.

<sup>11</sup> L'Accademia di Torino comprende quattro dipartimenti: Po, Stura, Dora e Sesia. Ogni dipartimento comprende più distretti collegiali. Si stabiliscono due grandi centri d'istruzione secondaria: un Lycée a Torino e uno in Alessandria, presto trasferito a Casale Monferrato nel contesto di una operazione di valorizzazione dell'antica capitale di Monferrato promossa dallo stesso Napoleone (che riportò a Casale, togliendola ad Alessandria, la sede vescovile, impose la fine delle demolizioni alle fortificazioni casalesi e restituì all'amministrazione locale numerosi edifici già incamerati: cfr. per tutti M. Viale Ferrero, *Ritratto di Casale*, Torino 1966, p. 110). Sull'istruzione piemontese cfr. *Della costituzione dell'Università di Torino* cit., p. 10.

<sup>12</sup> Sulle riforme universitarie imperiali del 1806 e 1808 a Torino si vedano ancora *Della costituzione dell'Università di Torino* cit., p. 9-12 e Romagnani, *L'istruzione universitaria* cit., p. 559-569.

<sup>13</sup> Sul significato politico e culturale della nomina riflette da ultimo Romagnani, *L'istruzione universitaria* cit., p. 554-555.

<sup>14</sup> Cfr. le osservazioni di G. S. Pene Vidari, *Famiglia e diritto davanti al code civil*, in *Ville de Turin*, a cura di R. Bracco, Torino 1990, p. 90.

<sup>15</sup> Questo è il quadro tracciato da *Della costituzione dell'Università di Torino* cit., p. 10-11.

L'imperatore pensava a tutta l'istruzione in termini politici: la sua funzione era produrre cittadini intelligenti ma obbedienti. Nell'istituire il corpo di insegnanti disse una volta, con un certo candore, che il suo scopo principale era quello di assicurare i mezzi per dirigere le idee politiche e morali<sup>16</sup>.

In questo quadro di riorganizzazione della scienza e degli studi si colloca necessariamente pure l'insegnamento del diritto all'Università di Torino e, in particolare, lo studio di quel codice civile<sup>17</sup> che costituisce il nuovo sistema legislativo della nuova società napoleonica.

È ben noto che l'imperatore legislatore aveva subito imposto il codice civile del 1804 anche alle regioni ex sabaude che erano divenute territorio francese e non appartenevano alla repubblica italiana poi regno d'Italia (dove il codice fu introdotto solo nel 1806)<sup>18</sup>.

È risaputo che il codice viene accolto bene in Francia: è apprezzato persino da fervidi realisti come François-René de Chateaubriand<sup>19</sup> perché garantisce una saggia uniformità legislativa, basata anche sul diritto romano, per tutti i popoli soggetti all'Impero, ed è tanto più apprezzabile quanto più si riflette sui passati disordini della grande Rivoluzione.

Il codice ha caratteristiche pratiche che potrebbero piacere anche ai piemontesi: è vero che recepisce alcuni principi fondamentali della Rivoluzione, soprattutto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (che di per sé potrebbe non garbare a tutti coloro – non solo aristocratici – che restavano ancorati per mentalità, o affezionati per scelta di vita, al vecchio ordine sociale), ma, seguendo il diritto romano, esso ammette l'unità della famiglia, difende l'ordine sociale e la morale, il diritto di proprietà, la posizione del datore di lavoro è preminente rispetto al prestatore d'opera salariato.

<sup>16</sup> Riportato con molte altre osservazioni da H. Taine, *The modern Regime*, New York 1890, p. 140-141.

<sup>17</sup> Sul code civil, rinvio all'esposizione puntuale di J. L. Halpérin, *Le code civil*, Paris 1996, oltre che alla classica opera *Le code civil 1804-1904. Livre du centenaire publié par la société d'études législatives*, Paris 1908, 3 voll., 2 éd. Paris 2004, presentation de J. L. Halpérin; risulta interessante pure la lettura di S. Solimano, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano 1998. Sulla didattica d'età napoleonica formula puntuali osservazioni comparative di M. G. Di Renzo Villata, *Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, p. 65 ss. Per un tema connesso come quello del *référé législatif*, segno dell'interesse della storiografia italiana verso la Francia, si veda P. Alvazzi del Frate, *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino 2005.

<sup>18</sup> I. Soffetti, *Dall'antico regime all'annessione del Piemonte alla Francia: le fonti del diritto*, in *Dal trono all'albero della libertà. Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989*, I, Roma 1991, p. 145-159.

<sup>19</sup> « Le code civil ou code Napoléon est décrété pour nous apprendre à respecter les lois », F. R. de Chateaubriand, *Mémoires d'Outre-Tombe*, III, Bruxelles 1849, livre IV, p. 197.

Inoltre riconosce validità agli acquisti dei beni nazionali e questo aspetto non deve lasciare insensibili nemmeno i piemontesi, nobili o borghesi, che avevano ampiamente profittato della secolarizzazione di tanti patrimoni ecclesiastici e le cui coscienze cattoliche potevano essere state provvidenzialmente acquistate dal concordato<sup>20</sup> stipulato con la Santa Sede a Parigi il 15 luglio 1801<sup>21</sup>.

Federigo Sclopis, tanto per evocare un giurista, magistrato e storico legato in parte all'antico regime, che però al tempo delle riforme albertine si rivelò uomo politico di spirito cautamente liberale, apprezza il codice Napoleone<sup>22</sup>.

Vi sono tuttavia all'interno della codificazione francese delle disposizioni poco gradite per i piemontesi e per gli altri sudditi imperiali italiani, a causa della loro estraneità alla tradizione giuridica del diritto comune: lo Stato laico<sup>23</sup>, il matrimonio civile, il divorzio<sup>24</sup>, la comunione dei beni come regime patrimoniale legale tra coniugi (anche se in alternativa è previsto il regime dotale), la disciplina successoria<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> Testo consultabile in *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, a cura di A. Mercati, Roma 1919, p. 562-566.

<sup>21</sup> In questa annosa trattativa è notorio il ruolo centrale avuto dal cardinale Ercole Consalvi; dalla sua rigorosa ed eloquente testimonianza risulta che la Santa Sede concentrò i propri sforzi a fini spirituali, tralasciando, per il momento, altri impegni: « il solo ristabilimento della Religione [...] in un paese di circa 40 milioni di abitanti, dove si era proclamato il culto della Dea Ragione e dove esistevano pubblici templi dedicati nei loro frontespizi alla Gioventù, alla Virilità, alla Vecchiezza, alla Amicizia, al Commercio, alla Beneficenza e cose simili in luogo del vero Dio e dei Santi, dei quali avevano prima portato il nome, si presentava con qualche ragione come un guadagno incalcolabile per la Chiesa » (E. Consalvi, *Memorie*, a cura di M. Nasalli Rocca Di Corneliano, Roma 1950, p. 287 ss.). Anche nella ricostruzione del Consalvi risalta il ruolo rivestito dal cardinale Carlo Giuseppe Filippa di Martiniana, vescovo di Vercelli, nell'avvio dei contatti con la Repubblica francese attraverso uno storico incontro col primo console avvenuto in Vercelli il 30 maggio 1800 (*ibidem*, p. 284-285).

<sup>22</sup> Sebbene con tutta la cautela del buon suddito sabaudo: cfr. F. Sclopis, *Della legislazione civile. Discorsi*, Torino 1835, ristampa a cura di G. S. Pene Vidari, Torino 1996, *Discorso III*, p. 32 ss, p. 57-60; cfr. anche G. S. Pene Vidari, *Premessa*, p. IX-XXX.

<sup>23</sup> Ben lontano nella sua configurazione da quella tradizione giurisdizionalista, a cui aderiva per lo più la magistratura subalpina (compreso lo Sclopis), che consentiva di esprimere formalmente sentimenti rispettosi verso la Santa Sede e la maggioranza dei privilegi ecclesiastici, ma che obbligava pure i giuristi ad essere gelosi, intransigenti custodi delle prerogative giurisdizionaliste dello Stato.

<sup>24</sup> Ad esempio è noto che, durante la Restaurazione, il regno delle Due Sicilie elaborò una vasta codificazione ispirata in buona parte a quella napoleonica, lasciando provvisoriamente in vigore i codici francesi, ma eliminando dal codice civile gli istituti meno rispondenti alla sensibilità giuridica tradizionale: così fu modificata la disciplina del matrimonio, vennero soppressi la celebrazione civile e il divorzio. Su questo aspetto, da ultimo, si veda il volume di F. Masciari, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1850)*, Napoli-Roma 2006, p. 36 e passim.

<sup>25</sup> Su questi aspetti per tutti cfr. G. S. Pene Vidari, *Aspetti di storia giuridica piemontese del sec. XIX. Appunti dalle lezioni di storia del diritto italiano II (1996-97)*, a cura di C. de Benedetti, Torino 1997, p. 92-106.

Su questi e su altri aspetti ancora della codificazione napoleonica si sono soffermati Mario Enrico Viora<sup>26</sup>, Gian Savino Pene Vidari<sup>27</sup>, Isidoro Soffietti<sup>28</sup>, Carlo Montanari<sup>29</sup>, Enrico Genta<sup>30</sup>, Elisa Mongiano<sup>31</sup>, Francesco Aimerito<sup>32</sup>, Giulio Vismara<sup>33</sup>, Paolo Grossi<sup>34</sup>, Manlio Bellomo<sup>35</sup>, Ettore Dezza<sup>36</sup>, Ugo Petronio<sup>37</sup>.

Il codice Napoleone è uno dei segnali più importanti del cambiamento in corso, a livello sia politico sia legislativo.

E inevitabile che il codice produca dei riflessi anche a livello dell'insegnamento giuridico; per realizzare questo obiettivo, l'imperatore dispone l'istituzione di apposite cattedre destinate alla docenza dei contenuti del codice civile.

Il programma napoleonico di riforma scolastica coinvolge naturalmente l'Università torinese. Nell'insegnamento del diritto predomina ovviamente la codificazione francese, interpretata secondo la scuola dell'esegesi<sup>38</sup>.

<sup>26</sup> M. E. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967.

<sup>27</sup> Cfr. G. S. Pene Vidari, *op. cit.*; *Famiglia e diritto cit.* p. 63-91 e, da ultimo, ID., *Un bicentenario: il codice civile (1804) in Piemonte*, in « Studi piemontesi », XXXIII (2004), fasc. 2, p. 381-393.

<sup>28</sup> Soffietti, *Dall'antico regime all'annessione del Piemonte alla Francia cit.*, p. 145-159.

<sup>29</sup> I. Soffietti-C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, 4 a ed., Torino 2001, p. 113 ss.

<sup>30</sup> Si vedano le complesse riflessioni di E. Genta, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, p. 351-375.

<sup>31</sup> E. Mongiano, *La cultura dei codici: dal « Code Napoléon » al « Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna »*, in *Itinerari di cultura tra Francia e Piemonte. Studi in occasione del Centenario dell'Association des Français du Piémont et de la Vallée d'Aoste*, a cura dell'Archivio di Stato di Torino, Torino s. a.

<sup>32</sup> Cfr., soprattutto in dimensione processualciviltistica, le osservazioni di F. Aimerito, *Per un Codice di procedura civile del regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione*, Roma 2001.

<sup>33</sup> G. Vismara, *Famiglia e successioni nella storia del diritto italiano*, Roma 1970, 2 a ed., *passim*.

<sup>34</sup> P. Grossi, *Absolutismo giuridico e diritto privato nel secolo XIX*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXIV (1991), p. 5-17.

<sup>35</sup> M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, VII ed., Roma 1994, p. 11-42.

<sup>36</sup> E. Dezza, *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Codice civile (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Torino 2000, 2a ed.

<sup>37</sup> U. Petronio, *La lotta per la codificazione*, Torino 2002.

<sup>38</sup> La bibliografia sul tema è ovviamente enorme; per tutti rinvio ai contributi di G. Tarello, *La « scuola dell'esegesi » e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL anniversario della morte di P. E. Pensa*, Milano 1969, p. 244-255 e R. Ferrante, *Dans l'ordre établi par le code civil: la scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Genova 2002, ID., *Un ruolo per l'interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB, in L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa, Atti del convegno internazionale, Pavia, 11-12 ottobre 2002*, a cura di P. Caroni ed E. Dezza, Milano 2004, p. 339-363; ID., *Codice: appunti su « il » modello, i modelli, i fantasmi legislativi e l'utopia*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXXVI, n. 1, 2006, p. 93-101.

È noto che il sistema interpretativo elaborato in Francia dopo la promulgazione del codice civile è quello dell'esegesi che nulla concede all'interpretazione tradizionale del diritto comune.

L'esegesi ha come contenuto primo ed essenziale la spiegazione dichiarativa del testo e basta, finalizza la propria opera all'individuazione della volontà del legislatore sul presupposto della completezza del codice.

In Piemonte il clima della cultura giuridica per certi versi è già predisposto al superamento della tradizione interpretativa del diritto comune perché, come ha ricordato recentemente Pene Vidari, fin dal 1729 le Regie Costituzioni avevano proibito la citazione dell'« opinione de'dottori »; e sia la prassi, sia la dottrina, sia la docenza accademica si erano adattate bene al comando sovrano<sup>39</sup>.

Per quanto concerne l'interpretazione sulla codificazione napoleonica svolta nell'Università torinese, si devono ricordare Giacomo Reineri, Alessandro Ceresa di Bonvillaret, Victor Brun e Jean Boyer.

Del professore Boyer, che insegna diritto e procedura criminale e procedura civile, non sono riuscito a trovare il testo dei corsi (forse non sono stati pubblicati?), pertanto non posso che limitarmi a segnalare il suo insegnamento nel periodo napoleonico<sup>40</sup>.

Mi soffermerò soprattutto sui primi tre docenti.

Sono questi i giuristi che, obbedendo a leggi e regolamenti napoleonici, propongono una visione del diritto 'codicentrica', per cui ogni insegnamento della materia giuridica viene svolto in riferimento costante al Code civil.

<sup>39</sup> G. S. Pene Vidari, *Nota su diritto romano e Regie Costituzioni sabaude*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamasca*, VI, Napoli 2001, p. 190-191.

<sup>40</sup> *Annuaire de l'Université impériale pour l'Académie de Turin an 1813*, Turin 1813, p. 42: « M. Boyer, professeur de procédure civile et criminelle, et de la législation criminelle ».

Il Reineri<sup>41</sup> era canavesano, originario di Strambino. Come giurista si era formato a Torino nell'antico regime ed era stato professore di istituzioni di diritto civile dal 1791 alla fine del secolo<sup>42</sup>.

Nell'Università napoleonica è preside della Facoltà giuridica e insegna diritto romano; il suo corso si trova esposto nei due volumi stampati col titolo *Commentarii institutionum Iustiniani et iuris romani comparate ad codicem Napoleonis primi*<sup>43</sup>.

Il titolo esprime i contenuti della didattica del Reineri, che, tra l'altro, nella prefazione<sup>44</sup> dopo aver esaltato le benemeritenze dell'imperatore, invita gli allievi a dimostrare la loro gratitudine al sovrano studiando assiduamente il codice civile. Può essere curioso osservare che il Reineri afferma che, per far meglio risaltare le disposizioni del codice francese, nella sua esposizione delle istituzioni giustiniane seguirà sempre « ordinem Codicis Napoleonis ». È noto a tutti che proprio il Codice Napoleone riflette in generale la distinzione tra *personae, res, actiones*<sup>45</sup>, di Giustiniano. Ma evidentemente in questo caso il docente torinese mette in primo piano i meriti e il ruolo del legislatore francese e solo secondariamente si sofferma sui contributi romanistici alla stessa codificazione.

L'esposizione del Reineri è sempre ineccepibile, limpida e lineare ma sostanziosa, di grande profondità concettuale, mai sciatta. Leggendo la sua opera si comprende assai

<sup>41</sup> Una sua biografia che sembra abbastanza fedele sta in G. Casalis, *Strambino*, in *Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati S. M. il re di Sardegna*, xx, Torino 1850, p. 471-472. Fu ripetitore, successivamente prefetto nel collegio delle province. Infine diventò professore di istituzioni civili nell'Università di Torino. Molto stimato anche per i suoi discorsi d'occasione, alle lezioni torinesi accorrevano studenti anche forestieri. Alla restaurazione fu privato della cattedra; invano Prospero Balbo propose il Reineri come rettore dell'Ateneo: Vittorio Emanuele I rifiutò di sottoscrivere le patenti di nomina e il Reineri morì poco dopo, si dice, di crepacuore. Cfr. i riferimenti in Romagnani, *Prospero Balbo* cit., II, 276-278 e *passim*; D. Balani, *Toghe di Stato. La facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino 1996, p. 96, 98-99; P. Delpiano, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Torino 1997, p. 87, 239, 259, 267.

<sup>42</sup> Nel 1792 l'Università di Torino fu chiusa ufficialmente dal governo e venne proibito il pubblico insegnamento. Tuttavia, fino alla fine del regime sabaudo, gli esami per la collazione dei gradi furono permessi ugualmente nel palazzo di via Po e i docenti della Facoltà giuridica proseguirono le lezioni in forma 'semi-privata' nella casa dei padri delle Missioni (ex casa dei padri gesuiti presso la chiesa dei santi Martiri). Per tutti cfr. P. Bianchi, *L'università di Torino dopo la chiusura nella crisi dell'antico regime (1792-1798). Lo sfaldamento e la sopravvivenza della didattica*, in « Annali della Fondazione Luigi Einaudi », 27 (1993), p. 353-392.

<sup>43</sup> Edito « Taurini 1809 ».

<sup>44</sup> *Praefatio*, p. III-XI.

<sup>45</sup> *Praefatio*, p. x.

bene perché le fonti contemporanee ricordino il successo delle sue lezioni, a cui assistevano anche studenti parigini. Reineri non cita la dottrina, solo le fonti romanistiche, in particolare la consolidazione giustiniana<sup>46</sup> insieme al codice Napoleone.

Ceresa di Bonvillaret opera insieme al Brun.

Ceresa è un personaggio interessante<sup>47</sup>. Laureato in leggi a Torino, di recente nobiltà, aderisce con entusiasmo al regime francese e napoleonico. Tuttavia i francesi lo sospettano di essere occultamente ancora legato ai Savoia. Torna in auge con la Restaurazione al tempo dei progetti di riforma studiati per la parte storico-giuridica da Isidoro Soffietti<sup>48</sup> e Francesco Aimerito<sup>49</sup>.

Ceresa collabora col Brun nell'insegnamento del Code civil. Il Ceresa fino al 1811 espone un *Précis historique du droit français*<sup>50</sup>. In seguito la parte storica è affidata a un certo professor Franchi e il Ceresa insegna l'ultima parte del Code civil, obbligazioni e successioni, con elementi di diritto commerciale.

Il Ceresa nel *Précis historique du droit français jusqu'à la promulgation du Code Napoléon* edito col trattato del Brun nel 1812, esprime ammirazione per l'imperatore e formula grandi elogi per l'azione civilizzatrice della codificazione francese<sup>51</sup>.

Il suo *Précis historique* si può considerare un breve corso di storia giuridica, attraverso il quale l'autore spiega il diritto francese antico<sup>52</sup>, le ordonnances di Luigi XIV e Luigi XV, fino alle leggi rivoluzionarie<sup>53</sup>. Accenna anche al diritto patrio piemontese, dedicando particolare attenzione alla storia istituzionale e normativa dell'antico Piemonte, specialmente soffermandosi sulle riforme legislative di Emanuele Filiberto e su quelle dell'assolutismo settecentesco. Dedicata altresì un discreto spazio alla storia dell'istruzione pubblica subalpina,

<sup>46</sup> Ad esempio può essere interessante l'analisi dello *ius protomiseos* (I, p. 104), oppure la disquisizione sulla novella 118 rapportata alla successione *ab intestato* regolata dal code Napoléon (I, p. 187); sulla materia successoria nell'antico regime, con una vasta riflessione anche sulla codificazione, cfr. la monografia di E. Mongiano, *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVII-XVIII. Il caso degli Stati sabaudi*, II ed., Torino 1998).

<sup>47</sup> Cfr. M. Gosso, *Ceresa, Giovanni Felice Alessandro, conte di Bonvillaret*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 23, Roma 1979, p. 717-719.

<sup>48</sup> I. Soffietti, *Ricerche sulla codificazione sabauda. I. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, Torino 1981.

<sup>49</sup> Aimerito, *Per un Codice di procedura civile* cit.

<sup>50</sup> Pubblicato nel primo tomo dell'opera del Brun, *Elémens du code Napoléon*, I, Turin 1812, p. 7-85.

<sup>51</sup> Si vedano anche i rilievi sul Ceresa formulati da Pene Vidari, *Famiglia e diritto* cit., p. 63-91.

<sup>52</sup> Ceresa, *Précis historique du droit français jusqu'à la promulgation du Code Napoléon* cit., p. 7-32.

<sup>53</sup> Ceresa, *Précis historique du droit français jusqu'à la promulgation du Code Napoléon* cit., p. 33-44.

all'Università torinese, forse per far risaltare la civiltà piemontese<sup>54</sup> di fronte ai nuovi dominatori, anche se non azzarda comparazioni con l'assetto scolastico napoleonico<sup>55</sup>. Risulta curiosa la definizione di Piemonte che abbraccia tutti i territori ex-sabaudi<sup>56</sup>. Elogia vistosamente « notre très-savant collègue M. Jacques Reineri »<sup>57</sup>.

Il Ceresa esalta il codice Napoleone soprattutto per i principi generali che risultano condensato di elementi giuridici tradizionali del diritto romano<sup>58</sup>. Parla con molta cautela sulle altre innovazioni.

Se vita e opere del Ceresa sono assai note, invece Victor Brun non ha lasciato tracce visibili nella storia accademica torinese.

Brun risulta certamente professore a Torino dal 1808 al 1814 secondo quanto segnalato dagli annuari universitari imperiali. Ma mi è attualmente impossibile dire chi fosse, dove avesse studiato<sup>59</sup> e quant'altro.

Considerato il cognome potrebbe essere un savoiano o un francese, ma in area subalpina tra Sette e Ottocento – dunque ancor prima della dominazione francese e napoleonica – c'era l'uso di francesizzare i cognomi: dunque si potrebbe anche congetturare che questo professore si chiamasse effettivamente Vittorio Bruno e che avesse adottato un nome francese per ragioni di 'eleganza' o di convenienza politico-sociale.

<sup>54</sup> In merito a questo argomento una accurata 'messa a punto' contemporanea si può leggere in G. Mola di Nomaglio, *Di Sparta gli spiriti bellicosi, di Atene la civiltà. I fondamenti del primato piemontese in Italia. Appunti con un percorso bibliografico*, in G. Mola di Nomaglio-M. L. Gioria-F. Mellano-L. Dezzani, *Governare lo sviluppo. La Regione Piemonte dal 1970 al 1995. Studi e testimonianze, Gruppo Consiliare Liberale Regione Piemonte*, Torino 1996. Cfr. anche G. Mola di Nomaglio, *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia. Materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo*, Lanzo Torinese 2006.

<sup>55</sup> Ceresa, *Précis historique du droit français jusq'à la promulgation du Code Napoléon* cit., p. 58-62.

<sup>56</sup> Ceresa, *Précis historique du droit français jusq'à la promulgation du Code Napoléon* cit., p. 45-46. La definizione comprende pure aree come il Monferrato e l'Alessandrino che tradizionalmente non appartenevano al Piemonte e che solo ai primi del Settecento erano state annesse con la forza militare allo Stato sabaudò.

<sup>57</sup> Ceresa, *Précis historique du droit français jusq'à la promulgation du Code Napoléon* cit., p. 15, in nota.

<sup>58</sup> Ceresa, *Précis historique du droit français jusq'à la promulgation du Code Napoléon* cit., p. 38-43.

<sup>59</sup> Tra le tesi di laurea del fondo conservato presso la Biblioteca Nazionale di Torino (D. AN. 392/9-79), al n. 16 si trova la dissertazione di laurea del « Prolyta Petrus Joannes Victor Brunus perlettensis » [da Perletto, vicino ad Alba] che conclude gli studi a Torino nel 1795. Tuttavia non ho prove per ricollegarlo a Victor Brun.

A Torino vi erano stati altri docenti omonimi nella seconda metà del Settecento: Giuseppe Antonio Bruno<sup>60</sup>, insegnante di diritto canonico e Giuseppe Bruno<sup>61</sup>, professore di teologia, entrambi originari dell'Alessandrino, dove il cognome Bruno è abbastanza diffuso.

Victor Brun durante la dominazione napoleonica doveva essere considerato, politicamente, un moderato, perché ebbe la cattedra quando era rettore Prospero Balbo, il quale, anche secondo la già citata monografia di Giampaolo Romagnani, chiamava di preferenza proprio dei moderati o addirittura dei conservatori.

A Torino il Brun è completamente dimenticato nella Restaurazione. L'ultima menzione del suo nome risale al 14 ottobre 1814 quando è proposta la sua giubilazione a condizioni onorevoli.

Il fatto che non gli sia stato affidato un altro insegnamento può però significare che il Brun si era troppo compromesso col precedente regime, ma può anche segnalare un'età avanzata o la preferenza per altre occupazioni.

L'unica fonte bibliografica che lo menziona è l'opera di Joseph Marie Querard<sup>62</sup>, e la citazione è fatta appunto a proposito del commentario del Brun al Code Napoléon.

I suoi *Elémens du code Napoléon*<sup>63</sup> pubblicati nel 1812 costituiscono una esposizione molto sintetica ed elementare del codice.

Il Brun, al contrario del Ceresa<sup>64</sup>, usa molta prudenza nel linguaggio e nei giudizi, anzi quasi sempre evita di esprimere apprezzamenti, fossero anche entusiastici. Può essere insolito in un clima culturale in cui l'autocrate Napoleone gradiva qualunque iperbole.

La sua esposizione appare persino un po' piatta, monocorde, nella maggior parte dei casi sembra fatta da un burocrate impassibile che si muove sulle linee di un modulo pre-stampato di cui deve compilare certe parti e nulla più.

<sup>60</sup> In merito mi permetto di rinviare al mio lavoro *Un giurista subalpino quasi dimenticato: Giuseppe Antonio Bruno*, in « *Panta rei* ». Studi dedicati a Manlio Bellomo, a cura di O. Condorelli, III, Roma 2004, p. 427-445.

<sup>61</sup> Su di lui P. Stella, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel secolo XVIII*, Torino 1958, p. 20.

<sup>62</sup> J. M. Querard, *La France litteraire ou dictionnaire bibliographique des savant, historiens et gens de lettres*, I, Paris 1827, ad vocem.

<sup>63</sup> V. Brun, *Elémens du code Napoléon*, tom. I-II, Turin 1812.

<sup>64</sup> Ceresa, *Précis historique du droit français jusq'à la promulgation du Code Napoléon* cit., p. 43-44 con osservazioni sulla genialità dell'imperatore dei francesi.

Non segue completamente le regole dell'esegesi, perché a volte ricorre a riferimenti extra-codicistici<sup>65</sup> (anche se sono connessi al codice).

Cita solo fonti, mai dottrina. Richiama il codice civile, il codice di procedura civile, la legislazione francese contemporanea e qualche rara sentenza della giurisprudenza francese; talvolta si riferisce al diritto romano, specialmente per alcune materie, come la patria potestà<sup>66</sup>, la proprietà<sup>67</sup>, le obbligazioni<sup>68</sup>. Anche se si preoccupa di precisare che comunque il corso del Reineri costituisce sempre il punto di riferimento per le norme codicistiche che traggono origine dall'ordinamento romano.

Il Brun presenta aspetti curiosi che segnano un certo orientamento ideologico filo-statalistico.

Trattando del divorzio<sup>69</sup>, egli traccia un brevissimo quadro storico e rammenta che al tempo di Carlo Magno risalgono le prime sanzioni civili che vietano il divorzio e le nuove nozze. Però non cita mai il diritto canonico e il principio della indissolubilità matrimoniale, affermatosi proprio a causa della legislazione ecclesiale<sup>70</sup>.

Riguardo al matrimonio, nella prospettiva dell'esegesi pura, per il Brun non è opportuno *tecnicamente* evocare una legislazione come quella canonica che storicamente è superata dal sistema del diritto codificato che attua il matrimonio civile (il diritto canonico non viene più nemmeno insegnato nell'Università imperiale). Però è incongruo *storicamente* — anche se forse politicamente opportuno — che per un richiamo storico all'indissolubilità del matrimonio si vada a menzionare Carlo Magno<sup>71</sup> e non il diritto canonico.

<sup>65</sup> Ad esempio cfr. Brun, *Eléments* cit., I, p. 93, ove richiama la giurisprudenza della Cour d'Appel di Parigi a proposito della citazione della costituzione francese dell'Anno VIII, p. 95.

<sup>66</sup> Brun, *Eléments* cit., I, p. 139-140.

<sup>67</sup> Brun, *Eléments* cit., I, p. 167 ss.

<sup>68</sup> Brun, *Eléments* cit., I, p. 280 ss.

<sup>69</sup> Cfr. la trattazione, condotta anche sul testo del Brun, di Pene Vidari, *Famiglia e diritto* cit., p. 77-82, con ampia bibliografia sull'argomento e con riferimenti agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali nel Piemonte napoleonico.

<sup>70</sup> Cfr. in tema A. C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano 1941, p. 13 ss.

<sup>71</sup> Tra l'altro l'evocazione di Carlo Magno poteva, nel contesto napoleonico, costituire un riferimento suggestivo perché il personaggio era una figura gigantesca della storia franca: fondatore di un impero, guerriero, protettore della Chiesa, statista e legislatore infaticabile, e per giunta capace di ripudiare la moglie Ermengarda.

Tra l'altro va detto che secondo i regolamenti imperiali per l'Università l'insegnamento deve basarsi in generale sui cosiddetti « precetti cattolici »<sup>72</sup>. Insomma un accenno al diritto canonico, visto il contesto, sarebbe stato pure legittimo.

Soltanto in pochissime circostanze il Brun sembra discostarsi dalla sua interpretazione rigorosa e stringata. Soprattutto quando tratta dell'istituto matrimoniale civile e dei problemi ad esso connessi.

Può essere interessante soffermarsi proprio sul matrimonio<sup>73</sup> perché si tratta di un istituto emblematico non solo per il metodo interpretativo seguito dal Brun, ma anche per i riflessi sociali prodotti nella società dell'epoca<sup>74</sup>.

Il Brun in questo contesto sembra voler dimostrare che il matrimonio civile napoleonico è un istituto ottimo sotto tutti i profili.

Ad esempio spiega che il regime patrimoniale tra i coniugi<sup>75</sup> attua una effettiva semplificazione della materia, distinguendo tra la comunione dei beni — più 'naturale' e consentanea agli sposi — e il regime dotale consentito alla libertà delle parti. Quando si giunge alla descrizione dei beni parafernali, ci si trova di fronte a uno dei pochi casi in cui il Brun amplia il contesto e addirittura si sofferma sull'etimologia della parola.

Trattando del divorzio<sup>76</sup>, dopo aver sottolineato che comunque il matrimonio tende all'unione indissolubile degli sposi, ricorda la legge 20 settembre 1792 con la quale la Francia ammette lo scioglimento civile delle nozze e allora ricorda che il matrimonio è diventato

« un acte à-peu-près dérisoire » e « le divorce à son tour l'instrument de toutes les passions déréglées »<sup>77</sup>.

<sup>72</sup> Cfr. il *Règlement impérial* citato da J. B. Ferrero, *Jurisprudence du mariage sous le rapport moral traité tendant à concilier les lois du Code Napoléon de l'organisation des cultes et de l'enseignement public*, II, Turin 1808, p. 227.

<sup>73</sup> Brun, *Eléments* cit., I, p. 113-127.

<sup>74</sup> Pene Vidari, *Famiglia e diritto* cit., p. 74 ss.

<sup>75</sup> Brun, *Eléments* cit., II, p. 33-67. Sul tema cfr. l'approfondita analisi di Pene Vidari, *Famiglia e diritto* cit., p. 86-88.

<sup>76</sup> Cfr. in generale J. Tulard, *Divorce*, in *Dictionnaire Napoléon*, p. 603. Cfr. Anche Solimano, *Verso il Code Napoléon*, p. 268.

<sup>77</sup> Brun, *Eléments* cit., I, p. 128.



Di fronte ad una situazione di licenziosità,

*notre code, il est vrai, permet le divorce, mais entouré de conditions, et des formalités rigoureuses qui garantissent le mariage des attentats du caprice, de l'incostance, et de toutes les passions, il en rétablit la dignité, et fixe son véritable caractère*<sup>78</sup>.

E chiaro che la disciplina dell'istituto matrimoniale nel codice Napoleone presenta grandi novità che si discostano dalla tradizione legislativa e dalla sensibilità socio-religiosa degli ex sudditi subalpini: penso specialmente al matrimonio civile, al divorzio, alla comunione legale dei beni.

Essi sono tra gli elementi che avevano suscitato disagio non solo tra i subalpini, ma pure nel resto d'Italia e dell'Europa<sup>79</sup>. Si tratta di conquiste della Rivoluzione in contrasto con la tradizione cattolica predominante nel paese e capaci di produrre pure problemi di coscienza; oltre che, ovviamente, ansia e allarme sociale. L'esempio dei rapporti dissolti con troppa facilità nella Francia rivoluzionaria induceva a pensare a Rousseau, all'amore libero, al disordine morale<sup>80</sup>.

Tutto il discorso del Brun sembra allora finalizzato a tranquillizzare gli animi eventualmente inquieti degli studenti subalpini su una materia che poteva far insorgere tanti interrogativi morali e sociali.

E qui la voce del Brun non è la sola.

Anche la dottrina contemporanea in Piemonte si è mossa per conseguire gli stessi obiettivi, ricalcando in parte le osservazioni del Brun, così che si può congetturare una certa sinergia, una interazione tra mondo universitario e mondo degli esponenti della dottrina giuridica tradizionale.

<sup>78</sup> Brun, *Elémens* cit., I, p. 128-129.

<sup>79</sup> Pene Vidari, *Famiglia e diritto* cit., p. 77 e p. 82.

<sup>80</sup> Tra l'altro, in età napoleonica si ristamparono a scopo divulgativo opere del passato dedicate alla sessualità coniugale, corredate da incisioni descrittive piuttosto esplicite, le quali non potevano non inquietare gli animi più verecandi, magari nutriti di quel rigorismo, di stampo giansenista, diffuso sia in Francia sia in area subalpina; un esempio frequente di questi saggi riediti è dato da N. Venette, *Tableau de l'amour conjugal*, 2 voll., à Paris 1814. L'autore fu medico nel XVII secolo ma il suo testo, diretto anche a incrementare la prole, poteva giovare alla politica demografica incoraggiata durante l'impero a causa delle continue guerre che facevano perdere alla Francia molti soldati. Il *Tableau de l'amour conjugal* era di solito criticato dai circoli rigoristi come dimostra il seguente giudizio: « Cet ouvrage est celui qui a donné le plus de renom à son auteur; mais la lecture en est dangereuse pour les jeunes personnes, parce qu'il est rempli d'histoires indécentes, propres à porter la corruption dans les cœurs des jeunes gens » (voce *Venette, Nicolas*, in *Nouveau dictionnaire historique*, XII, Lyon 1804, p. 309).

Voglio qui riferirmi soprattutto ad una monografia sul matrimonio che è estremamente significativa: la *Jurisprudence du mariage* del sacerdote Gian Battista Ferrero di Montanaro<sup>81</sup>.

L'autore presenta una formazione culturale complessa, articolata e per alcuni aspetti contraddittoria, che vorrei approfondire ulteriormente in futuro. Proviene da antica famiglia di togati e magistrati 'abbaziali'<sup>82</sup>, legata sia al feudo pontificio dell'abbazia di San

<sup>81</sup> Giovanni Battista Ferrero nacque a Montanaro da Cesare, notaio, e da Eufrosina Frola il 4 luglio 1756 e morì a Torino il 26 aprile 1845. Fu abate commendatario di San Marziano. La sua carriera ecclesiastica si può dividere in due parti: la prima si svolse all'ombra dell'abbazia di San Benigno di Fruttuaria, di cui fu l'ultimo vicario generale prima della soppressione, essendo anche canonico della collegiata locale. La seconda si snoda a partire dalla Restaurazione. Il Ferrero tentò invano di entrare nella curia vescovile di Ivrea, diocesi a cui era stata assegnata la parrocchia di Montanaro, sua patria, territorio feudale dell'antica abbazia di San Benigno; i curiali eporediesi furono irremovibili nel tenere lontano sia Giovanni Battista sia il fratello Giovanni Nicolao Ferrero, prevosto di Montanaro. In quei tempi la diocesi d'Ivrea era stata percorsa da forti correnti gianseniste: è sufficiente rammentare il vescovo Giuseppe Ottavio Pochettini di Serravalle e il parroco Enrietti di Quincinetto (tuttavia alcuni indizi lasciano intendere che i due sacerdoti di Montanaro non fossero tanto ostili al movimento giansenista). Forse alla radice di tanta avversione verso i Ferrero si può individuare il fatto che i due fratelli osteggiarono per qualche tempo il passaggio di Montanaro sotto la giurisdizione spirituale d'Ivrea, preferendo, insieme a gran parte dei fedeli locali, l'incorporazione nell'arcidiocesi torinese; non si dimentichi che in gioco era anche l'assegnazione delle ricche proprietà fondiari della soppressa abbazia di San Benigno di Fruttuaria, probabilmente ambite da una diocesi poverissima di risorse patrimoniali come Ivrea. In seguito Giovanni Battista Ferrero fu nominato primo segretario dell'economato generale regio e apostolico dei vescovadi e dell'azienda delle corporazioni religiose, non che sub-economato generale dei benefici vacanti; ricevette anche incarichi straordinari per il riordinamento degli affari ecclesiastici nel regno sardo. Nel gennaio 1836, compiuti gli ottant'anni, chiese di essere collocato a riposo. Carlo Alberto gli concesse il cavalierato dei santi Maurizio e Lazzaro e una sostanziosa pensione. In età molto avanzata scrisse una grossa opera che avrebbe dovuto essere il complemento delle *Jurisprudence du mariage: Des mariages mixtes, traité additionnel, pour servir de complément au traité de la Jurisprudence du mariage*. Gli storici locali di Montanaro dicono che il trattato sia rimasto manoscritto, ma di esso viene segnalata presso la Biblioteca Reale di Torino (sotto la segnatura 2-5 (32)) una edizione lionese del 1845. Alla morte fu sepolto accanto al fratello prevosto nella chiesa dell'Assunta di Montanaro sotto una iscrizione onorifica. Cfr. i profili contenuti in G. Casalis, *Montanaro*, in *Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, XI, Torino 1843, p. 207-208; A. Dondana, *Memorie storiche di Montanaro*, Torino 1884, rist. anast. Torino 1973, p. 226; G. Ponchia, *L'Ottocento montanarese* libro I, Montanaro 1978, p. 44-48 (segue in buona parte il Casalis). A p. 45 pubblica anche un ritratto dell'avvocato Ferrero inciso nell'anno della morte dalla litografia Doyen di Torino.

<sup>82</sup> Sia da parte della famiglia paterna, dalla quale nacquero Giovanni Pietro Ferrero, rappresentante e luogotenente generale dell'abbazia di San Benigno a partire dal 1692, Ludovico Ferrero, vice-patrimoniale camerale sotto Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III, e Carlo Felice Ferrero, sostituto procuratore generale del re (cfr. Casalis, *op. cit.*, p. 210). Sia da parte della madre, una Frola appartenente alla stessa famiglia da cui sarebbero nati Secondo, Giuseppe e Giovanni Frola, giuristi di fama tra Otto e Novecento: su di essi cfr. G. S. Pene Vidari, *Frola, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 50, Roma 1998, p. 590-591 e G. Kuck, *Frola, Secondo*, *ibidem*, p. 592-593.

Benigno, sia ai Savoia che imposero con la forza la loro dominazione politica sulle 'terre di Chiesa' canavesane. Studia leggi all'Università di Torino<sup>83</sup>, nel clima del giurisdizionalismo subalpino favorito da docenti come Giovanni Battista Agostino Bono e Innocenzo Maurizio Baudisson<sup>84</sup>; però si forma spiritualmente nel seminario abbaziale di San Benigno, cioè nella sede della conversione del cardinale Delle Lanze (che, abate commendatario titolare, da vivace giansenista diventa rigorosamente filo-romano e curialista)<sup>85</sup>.

Il Ferrero è anche vicario generale di San Benigno, abbazia *nullius*.

È difficile definire l'orientamento e la posizione del Ferrero nella cultura religiosa contemporanea. Suo fratello Giovanni Nicolao fu pure sacerdote visse a Roma qualche tempo sotto la protezione del cardinale Domenico Passionei<sup>86</sup>, notoriamente di sentimenti giansenisti<sup>87</sup>. La circostanza che il Casalis tratti con molta simpatia i due fratelli Ferrero induce a credere che fossero entrambi o filo-giansenisti oppure almeno un po' anticurialisti<sup>88</sup>.

Nel 1805 il Ferrero pubblica a Torino un trattato *Disamina filosofica sui dogmi e sulla morale religiosa dei teofilatropi* in cui attacca il sistema religioso razionalistico dei teofilatropi nato nella Francia illuminista e razionalista. Ne scaturisce una polemica con un autore valdese, il Maranda.

Nel 1803, alla soppressione dell'abbazia, si trova senza uffici ecclesiastici. Proprio allora scrive la *Jurisprudence du mariage*<sup>89</sup>, probabilmente su sollecitazione di 'qualcuno', che

Tra gli antenati dei Ferrero montanaresi figura anche il gesuita Carlo Giacinto Ferrero, autore di orazioni funebri di stampo barocco nella Torino del primo Settecento. Sul personaggio Dondana, *Memorie storiche...* cit., p. 225. Un elenco delle sue pubblicazioni in Casalis, *op. cit.*, p. 210-211.

<sup>83</sup> Cfr. *Joannis Baptistae Ferreri a Montanario ad iuris utriusque pro-doctoratum publica disputatio anno MDCCLXXVII, die vi iunii, hora v pomeridiana*, Taurini 1787.

<sup>84</sup> Sui due canonisti, per tutti, cfr. A. Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001, p. 362-391.

<sup>85</sup> Sul personaggio si vedano gli studi molto approfonditi di P. Stella, *Delle Lanze (De Lances)*, Carlo Vittorio Amedeo Ignazio, in *Dizionario biografico degli italiani*, 38, Roma 1990, p. 38-43.

<sup>86</sup> Cfr. per tutti A. C. Jemolo, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione*, Bari 1928, p. 101-102 e *passim*.

<sup>87</sup> Casalis, *op. cit.*, p. 205-206; Ponchia, *L'Ottocento montanarese...* cit., p. 41-43. Nicolao entrò nella congregazione dei dottrinari, a cui apparteneva uno zio materno, Nicolò Frola, professore di filosofia e teologia in Roma. Tornato a San Benigno fu bene accolto dall'abate cardinale Delle Lanze e si laureò in teologia a Torino; fu poi nominato rettore del seminario abbaziale, canonico della collegiata, docente di teologia e pro-vicario generale dell'abbazia di cui il fratello Giovanni Battista era vicario generale. Possedeva insieme al fratello una ricca biblioteca formata anche da doni del cardinale Delle Lanze.

<sup>88</sup> Cfr. Casalis, *op. cit.*, p. 205-211.

<sup>89</sup> J. B. Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., Turin 1808 (tomi I-II).

organizza l'edizione del libro e ne assicura una ampia diffusione. Si tratta di un testo oggi negletto e poco conosciuto, che è stato opportunamente rievocato soltanto di recente da Gian Savino Pene Vidari<sup>90</sup>.

Il Ferrero nel trattato introduce tanti argomenti, con intelligenza. Innanzitutto loda l'imperatore e la sua famiglia, soprattutto la pietà religiosa di Letizia Ramolino, madre di Napoleone. Elogia il codice, sostenendo che esso non si propone di abrogare i 'precetti cattolici', in sostanza il diritto canonico<sup>91</sup>, ma piuttosto di eliminare le leggi rivoluzionarie. Egli tenta di conciliare l'esistenza del matrimonio civile, obbligo doveroso per i cittadini (e, alla fine, 'male minore' dopo gli eccessi della Rivoluzione), con l'obbligo di coscienza dei cattolici di contrarre subito dopo le nozze sacramentali. Esiste - ammette il Ferrero - il *divorzio civile* ma l'istituto non è del tutto inconciliabile con i precetti cattolici, considerata anche la 'moderazione' del legislatore imperiale in materia, assai distante dagli eccessi rivoluzionari<sup>92</sup>. Al punto che rammenta lo *Statut* regolatore della vita della casa imperiale che proibisce il divorzio per i membri della dinastia<sup>93</sup>. Cita il fatto che durante la Rivoluzione gli sposi cattolici non potevano contrarre matrimonio valido, anche per assenza di clero cattolico, sottoposto a persecuzioni, se non con la formula civile, al cospetto della dea Ragione, in cerimonie che costituivano una parodia del rito cattolico. Napoleone ha ristabilito l'ordine dello Stato in modo congruo all'ordine auspicato dalla Chiesa cattolica. La legislazione civile è compatibile con quella 'religiosa'. L'impero lascia liberi i cristiani, tutelandoli senza vessazioni. La norma che impone ai sudditi cattolici l'obbligo di contrarre *preventivamente* le nozze civili può risultare persino opportuna allo scopo di far risultare il loro zelo per la legge della coscienza religiosa che impone loro il sacramento matrimoniale<sup>94</sup>.

Il Ferrero sostiene le ragioni sia dell'Impero sia della Chiesa.

Insiste specialmente su alcuni principi cari all'imperatore: ad esempio riconosce la gloria provvidenziale di Napoleone e la sua enorme, benefica attività di statista; difende, quale elemento di progresso tecnico-giuridico, l'eguaglianza dei diritti civili di tutti i soggetti giuridici sancita dal codice, denigrando l'antico regime che invece differenziava il godimento dei

<sup>90</sup> Pene Vidari, *Famiglia e diritto* cit., p. 77.

<sup>91</sup> Queste forme espressive non sono risultato del caso, ma vengono selezionate e adoperate dalla prudenza curiale dell'autore probabilmente per evitare di irritare i lettori - e specialmente i funzionari imperiali - ricordando loro il sistema giuridico ecclesiale comprensivo, com'era ben noto, di rivendicazioni canoniche esclusivistiche in materia matrimoniale e di un gran numero di pretese in ambito temporale. Persino nelle scelte lessicali, oltre che nei ragionamenti, il Ferrero si rivela una 'volpe vecchia'.

<sup>92</sup> Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., II, p. 99-127.

<sup>93</sup> Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., II, p. 129.

<sup>94</sup> Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., II, p. 129-130.

diritti secondo la religione professata; esalta il gallicanesimo, azzardando che « *le code Napoléon et les principes de l'Église gallicaine seront la base principale de la jurisprudence et du droit canon de l'Europe* »; le libertà della Chiesa gallicana sono sostenute quale sicura garanzia dell'ordine ecclesiastico; in chiave filo-francese, si spinge ad esaltare la saggezza dei sovrani sabaudi del passato perché hanno modellato la loro legislazione su quella dei re di Francia<sup>95</sup>.

Abilmente, riesce persino a ricordare che il *Règlement impérial* per l'Università prescrive che l'insegnamento pubblico debba essere basato sulla dottrina cattolica<sup>96</sup>. E non si tratta certo di una citazione disinteressata...

Adotta i metodi storico-filologici della scuola canonistica torinese, ricercando prevalentemente la *communis opinio* nella patristica e negli autori della Chiesa primitiva, evoca gli autori gallicani più graditi all'imperatore, non cita quasi mai il *Corpus iuris canonici* o gli scrittori curialisti<sup>97</sup>, ma i suoi ragionamenti giuridici si concludono sempre con abilissime osservazioni che sfumano su tutto e che non sono nemmeno prive di suggestioni filo-romane.

Il Ferrero scrive ancora come un giurista di antico regime, crea la dottrina attraverso la comune opinione, eppure la sua opera è ben accettata.

Ma sulla materia matrimoniale l'abate montanarese parla specialmente per convincere e rassicurare l'opinione pubblica intellettuale e la società contemporanea.

E risulta gradito a tutti: avrà solo dei problemi dopo la Restaurazione, quando la sacra congregazione dell'Indice penserà, in modo sicuramente legittimo ma un po' tardivo, di proibire il suo libro<sup>98</sup>.

<sup>95</sup> Queste dichiarazioni, programmatiche e impegnative, sviluppate bene nel testo, sono già sintetizzate in Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., I, *Introduction*, rispettivamente alle p. 6-11, 20-21, 4-5, 12-13, 13.

<sup>96</sup> Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., II, p. 227.

<sup>97</sup> Tutti questi aspetti emergono assai bene nella prima parte dell'opera dedicata alla ricostruzione storica del matrimonio: cfr. Ferrero, *Jurisprudence du mariage* cit., I, p. 23-192.

<sup>98</sup> Ricostruisce la vicenda il Casalis, *op. cit.*, p. 208-210: una « secreta denuncia presentò alla Santa Sede quest'opera medesima, siccome macchiata di proposizioni equivoche o non conformi alla dottrina della Chiesa ». Il decreto di proibizione era già pronto ma fu sospeso « sino a tanto che dall'autore si fosse soddisfatto alla interpellanza di eseguirne una nuova edizione con quelle avvertenze che gli sarebbero state suggerite ». La sottomissione del Ferrero fu pronta e totale; in suo favore intervennero alcuni prelati che nel 1825 convinsero papa Leone XII a desistere da ulteriori iniziative censorie.

Durante l'impero la sua opera viene apprezzata a Parigi da alcuni principi della famiglia Bonaparte, dal cardinale Fesch, zio dell'imperatore, dal ministro dei culti Bigot de Premenu, e persino da alcuni tra i maggiori giuristi dell'impero: i consiglieri di Stato Portalis, Pelet de la Lozère e Cambacères<sup>99</sup>.

Mi sono soffermato anche su quest'opera del Ferrero perché mi sembra espressione non isolata e molto emblematica della cultura giuridica contemporanea torinese.

Viene da pensare che essa sia frutto di un'operazione intellettuale di propaganda 'pilata' dall'alto, sia dai ceti dirigenti, sia dai circoli culturali subalpini per smorzare l'impatto emotivo della legislazione matrimoniale francese sulla società piemontese. Una simile operazione non può non essere stata coordinata con l'insegnamento accademico. E lo potrebbe dimostrare alcuni giudizi del Ferrero sulla pericolosità sociale del divorzio e sulla prudenza 'tecnica' adottata nel codice per lo scioglimento del matrimonio<sup>100</sup>, giudizi che collimano quasi alla lettera con quelli del Brun.

Non è casuale.

Il Ferrero potrebbe essere stato lo strumento per esprimere a livello editoriale quello che un docente come Brun, vincolato all'esegesi, non poteva *tecnicamente e praticamente* più dire dalla cattedra. E solo ricorrendo alla vecchia dottrina di cui il Ferrero era esperto rappresentante si potevano raggiungere certi risultati nella cerchia degli intellettuali subalpini, si poteva cioè fare breccia in ambienti conservatori, diffidenti delle innovazioni oltre che timorosi di sconvolgimenti politici, sociali, e di costume<sup>101</sup>.

Se questa ricostruzione fosse corretta, saremmo di fronte ad un ulteriore importante segnale dell'interesse suscitato dal codice Napoleone tra i giuristi piemontesi e della capacità tecnica di spiegare gli aspetti del nuovo sistema legislativo sia *a livello ufficiale*, nel-

<sup>99</sup> Ne parlò favorevolmente anche *Le journal des curés* dicendo che per lo stile appena si poteva sospettare che l'autore non fosse francese (Casalis, *op. cit.*, p. 208).

<sup>100</sup> Anche se il Ferrero, sacerdote e per di più giurista finissimo (ma forse fautore, come un don Abbondio dei tempi napoleonici, della 'neutralità disarmata' a livello sia civile sia ecclesiale), non accenna minimamente a quelle sanzioni canoniche che colpiscono il coniuge divorziato che tenta di contrarre nuove nozze, fossero pure civili, dopo lo scioglimento civile del precedente matrimonio: sulle pene cfr. R. Naz, *Divorce*, in D. D. C., IV, Paris 1949, coll. 1315-1325.

<sup>101</sup> Il clima di certi ambienti conservatori piemontesi è rievocato da Massimo d'Azeglio nel dialogo della contessa « d'Orsentin »: M. d'Azeglio, *I Miei Ricordi*, Torino 1971, parte prima, cap. 16, p. 167-175. La ricostruzione è ambientata dal d'Azeglio nel 1820, in piena Restaurazione; tuttavia i personaggi, gli argomenti, l'atmosfera da 'Vecchio Piemonte' possono ben adattarsi anche al periodo precedente.

l'accademia, con i metodi dell'esegesi, sia *a livello informale*, attraverso i metodi della tradizione del diritto comune, nei circoli culturali *esterni* all'Università ma *paralleli* per sensibilità e materia.

## LA PROPRIÉTÉ DANS LE COURS DE DROIT PUBLIC DE JEAN-JACQUES DUBOYS (1802)

Jean-Louis MESTRE

Voici déjà quelques années, Maryse Carlin a donné à la Faculté de droit d'Aix-Marseille, dans le cadre du CERHHP, une conférence sur l'évolution du droit de propriété. En souvenir de son brillant exposé et à titre d'hommage, nous dédions avec émotion à sa mémoire ces quelques pages sur la façon dont un professeur de législation a présenté la propriété à ses élèves, dans un cours de « droit public » contemporain de la rédaction du code civil.

Ce cours de droit a été fait à Angers, à l'école centrale du Maine-et-Loire, par Jean-Jacques Duboys. Né à Richelieu, ancien étudiant de la Faculté des droits de Poitiers, devenu avocat en 1790, puis militaire, celui-ci a été nommé professeur de législation dans cet établissement sous la Directoire. La Bibliothèque d'Angers détient des manuscrits contenant le texte des cours qu'il a faits en 1802, manuscrits sur lesquels Hugues Richard a attiré l'attention.<sup>1</sup>

L'exemplaire conservé du cours de droit public a été remis au « citoyen » Jacques Lofficial le 1<sup>er</sup> vendémiaire an XI (23 septembre 1802), lors de la distribution solennelle des prix: Lofficial l'a reçu à titre de récompense, pour avoir obtenu le prix de législation en matière de droit public<sup>2</sup>.

Ce cours s'avère décevant pour celui qui espérait y trouver un commentaire de la constitution de l'an VIII ou une présentation des institutions politiques et administratives de l'époque révolutionnaire. Il reste très général, ne citant pas de façon précise les dispositions

<sup>1</sup> « Les professeurs de législation des écoles centrales, témoins du droit privé intermédiaire », *La révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale?*, Paris, PUF, coll. université d'Orléans, t. 1, 1988, p. 267-286.

<sup>2</sup> Ms 1980 (41), tome 1. Le secrétaire de l'école centrale a apposé le sceau de celle-ci et a signé le document collé au verso de la page de garde, en « témoignage » de cette remise officielle. C'est un arrière-petit-fils du lauréat qui a fait don de ce manuscrit à la Bibliothèque municipale d'Angers.